


Ufficio: Direzione.

Oggetto: Applicazione Accordi contributo minimo Ape del 6.4.2016

prot.:



Ragusa 11.05.2016.


Agli Studi di Consulenza
LL. SS.

Alle Imprese
LL. SS.

A seguito degli Accordi del 6.4.2016 e delle disposizioni applicative degli stessi, emanate dalla CNCE, che si allegano in copia, si comunica che le **denunce MUT**, a partire dal mese di **Maggio 2016**, sono state modificate, secondo gli accordi sottoscritti e le relative disposizioni applicative.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Giovanni Avola)



Allegato 1: Accordi 6.4.2016;
Allegato 2: Comunicazione CNCE n. 592.



Prot. n° 7245/p/ep

Roma, 13 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 592

Oggetto: applicazione accordi 8/4/2016

In relazione agli accordi trasmessi con la Comunicazione n. 591 dell'8 aprile u.s., la scrivente, sentite le Associazioni nazionali firmatarie, precisa quanto segue.

Il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La richiamata innovazione, infine, entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL

convengono che

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'Ape sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

ACI - PRODUZIONE E LAVORO

ANAEP A CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

ANIEM CONFIMI

ANIER CONFIMI

CONFAPI ANIEM

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL

considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

SI CONVIENE

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;
2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;
3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;

4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Antonio Rossetti

ACI - PRODUZIONE E LAVORO

Roberto

ANAEP A CONFARTIGIANATO

Stefano Bontani

CNA COSTRUZIONI

Roberto

FIAE CASARTIGIANI

Antonio

CLAAI

Antonio

ANIEM CONFIMI

Antonio

ANIER CONFIMI

Antonio

CONFAPI ANIEM

Antonio

FENEAL UIL

Enrico

FILCA CISL

Vanni Franco

FILLEA CGIL

Dario Bacci